



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e procedure per l'accREDITAMENTO. Approvazione preliminare.**

### 1. INTRODUZIONE

Il presente provvedimento definisce i requisiti specifici necessari all'autorizzazione, al funzionamento e all'accREDITAMENTO delle strutture sociali, gestite da soggetti pubblici e privati, rivolte a minori, giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, di cui alle lettere a), b), c) d) dell'art. 4 del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali" approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 luglio 2008 e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 24 del 28 luglio 2008 (D.P.Reg. del 22 luglio 2008 n. 4).

Per i requisiti minimi generali e le tipologie di prestazioni erogate in ciascuna struttura e servizio, si rinvia al citato regolamento mentre per le rette delle strutture residenziali e semiresidenziali si rimanda ad apposito provvedimento della G.R., da adottarsi successivamente all'approvazione del presente atto.

Le strutture di cui al presente provvedimento promuovono nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali interventi di sostegno nel percorso di inclusione sociale delle persone accolte:

- educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie;
- di mantenimento e recupero dei livelli di autonomia e di sostegno nel progetto di vita indipendente;
- attività aggregative, ricreative e culturali nell'ambito della struttura e di facilitazione all'accesso nella fruizione all'esterno delle medesime attività;
- sociali e socio-sanitari di carattere riabilitativo integrato e di sostegno nel progetto di vita indipendente; finalizzati al mantenimento e al recupero di abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale.

Le strutture sociali disciplinate dal presente provvedimento, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) unità di tipo familiare e gruppi di convivenza;
- b) strutture residenziali a carattere comunitario;
- c) strutture residenziali integrate;
- d) strutture a ciclo diurno;
- e) Strutture per la prima infanzia (non sono oggetto del presente provvedimento).



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ogni struttura, salvo le comunità di tipo familiare e i gruppi di convivenza, può offrire una o più tra le tipologie di servizi indicate, fermo restando il possesso per ciascuna tipologia dei requisiti specifici indicati.

### **2. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE.**

#### **a. Comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza**

- i. Case famiglia e gruppi di convivenza;
- ii. Comunità di pronta accoglienza.

#### **b. Strutture residenziali a carattere comunitario**

- i. Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino;
- ii. Residenze comunitarie diffuse;
- iii. Comunità residenziale per persone con disabilità e per il dopo di noi;
- iv. Comunità accoglienza per minori;
- v. Comunità alloggio per anziani;
- vi. Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

#### **c. Strutture residenziali integrate**

- i. Comunità integrate per anziani;
- ii. Comunità integrate per il dopo di noi;
- iii. Comunità integrate per persone con disturbo mentale;
- iv. Comunità socio educative integrate per minori.

#### **d. Strutture a ciclo diurno**

- i. Centri di aggregazione sociale;
- ii. Centri socio-educativi diurni;
- iii. Centri per la famiglia.

#### **e. Strutture per la prima infanzia**



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Per ogni struttura è predisposto lo schema seguente:

- Denominazione e definizione della struttura;
- Finalità;
- Tipologia di utenza;
- Capacità ricettiva;
- Criteri d'accesso;
- Prestazioni sanitarie;
- Requisiti organizzativi;
- Requisiti strutturali;
- Requisiti tecnologici.

Infine le strutture sono classificate in base ai requisiti necessari per il loro funzionamento, che possono essere:

- Comunicazione di inizio attività;
- Autorizzazione;
- Accredimento.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### a. Comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza

#### a.i Case famiglia e gruppi di convivenza

##### Definizione

- Le *case famiglia*, disciplinate dall'art. 5 del citato regolamento, sono strutture residenziali pensate per accogliere minori o adolescenti che necessitano di interventi a bassa intensità sanitaria.
- I *gruppi di convivenza* sono strutture rivolte a persone che non possono stare o tornare nella propria famiglia perché prive di validi riferimenti familiari.

##### Finalità

- Le *case famiglia* offrono ai minori e agli adolescenti con problemi affettivi, relazionali e sociali, un punto di riferimento nel quale poter riorganizzare i legami affettivi e parentali in situazioni di carenza o disgregazione del nucleo familiare naturale.
- La finalità dei *gruppi di convivenza* è quella di offrire a persone con una significativa capacità di autogestione sia un sostegno temporaneo a livello abitativo, sia un supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa.

##### Utenza

- *Case famiglia*: minori e adolescenti con problemi affettivi, relazionali e sociali;
- *Gruppi di convivenza*: persone che non possono stare o ritornare nella propria famiglia e sono prive di validi riferimenti familiari.

##### Capacità ricettiva

- Le *case famiglia* possono accogliere fino ad un massimo di sei minori, di norma omogenee per fasce d'età e problematiche;
- I *gruppi di convivenza* possono accogliere fino ad un massimo di sei persone, di norma omogenee per fasce d'età e problematiche;

##### Criteri d'accesso

Su indicazione dei servizi sociali comunali.

##### Prestazioni sanitarie

Secondo il piano personalizzato di ciascun utente definito dal Comune con il competente servizio della ASL.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### a.i Case famiglia e gruppi di convivenza

#### **Requisiti organizzativi**

- *Case famiglia*: la struttura è gestita da una coppia di adulti che condivide con gli ospiti la vita quotidiana. Almeno uno dei due deve essere un educatore professionale; in caso contrario la coppia deve essere affiancata dalla figura di un educatore professionale la cui presenza oraria deve essere definita nel piano personalizzato di ciascuno dei minori affidati alla casa.
- *Gruppi di convivenza*: il personale è costituito da un operatore socio sanitario e da un educatore professionale con presenze orarie programmate alle attività più significative sulla base del piano personalizzato.
- Il piano personalizzato è definito dal Comune con il servizio competente della ASL.
- Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di almeno uno o più referenti che garantiscano un intervento tempestivo in caso di emergenze.

#### **Requisiti strutturali**

##### *Case famiglia:*

- Alloggi destinati a civile abitazione. Tali alloggi devono comunque garantire l'accessibilità agli spazi collettivi, ad almeno due stanze e ad un servizio igienico<sup>1</sup> dei soggetti con disabilità.
- Qualora siano articolate su più livelli e non ospitino persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
- Devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa e non è consentito il ricorso a soggetti esterni per la preparazione dei pasti se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni all'anno.

##### *Gruppi di convivenza:*

- Alloggi destinati a civile abitazione. Tali alloggi devono comunque garantire l'accessibilità agli spazi collettivi, ad almeno due stanze e ad un servizio igienico<sup>1</sup> dei soggetti con disabilità.
- Qualora siano articolate su più livelli e non ospitino persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
- Devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa e non è consentito il ricorso a soggetti esterni per la preparazione dei pasti se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni all'anno.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte.

---

<sup>1</sup> Nonché ai relativi percorsi di collegamento.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### a.ii Comunità di pronta accoglienza

#### **Definizione**

Le *comunità di pronta accoglienza*, disciplinate dall'art. 6 del citato regolamento, sono strutture residenziali destinate a soddisfare, in modo temporaneo e comunque per un periodo non superiore ai 45 giorni, i bisogni primari attraverso l'ospitalità e il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà.

#### **Finalità**

La comunità ha la funzione di assicurare, in attesa di interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità e il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà.

#### **Utenza**

Soggetti in difficoltà che hanno necessità di interventi immediati di natura sociale.

#### **Capacità ricettiva**

Le comunità possono accogliere fino ad un massimo di otto persone.

#### **Criteri d'accesso**

L'inserimento del soggetto sono effettuati dagli uffici dei servizi sociali del Comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, in forma integrata con i servizi competenti della ASL.

#### **Prestazioni sanitarie**

Secondo il piano personalizzato di ciascun utente.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### a.ii Comunità di pronta accoglienza

#### **Requisiti organizzativi**

La pronta accoglienza può essere assicurata da famiglie affidatarie, attraverso posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegata e può, infine, essere costituita da apposito nucleo inserito in altra struttura.

Nella comunità opera un'equipe di prima accoglienza composta da un educatore professionale, con funzioni anche di coordinatore, che in collaborazione con gli uffici dei servizi sociali del Comune, avvalendosi laddove necessario dei servizi competenti dell'azienda sanitaria locale, redigono un progetto personalizzato per ogni ospite.

Nei momenti di presenza degli ospiti nella struttura ospitante deve essere assicurata una presenza minima di un educatore professionale nella misura di uno ogni quattro ospiti.

#### **Requisiti strutturali**

Requisiti della struttura ospitante.

#### **Requisiti tecnologici**

Requisiti tecnologici della struttura ospitante.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **b. Strutture residenziali a carattere comunitario**

#### **b.i Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino**

##### **Definizione**

Le comunità di sostegno a gestanti o madri con bambino, disciplinate dall'art. 7 del citato regolamento, sono strutture a carattere residenziale che accolgono nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di gestanti e/o madri di uno o più figli minori bisognosi di tutela e di appoggio.

##### **Finalità**

Garantire a nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di gestanti e/o madri di uno o più figli minori bisognosi, che vivono situazioni di disagio sociale e sono privi del sostegno di relazioni familiari, parentali e sociali, un adeguato sostegno e appoggio.

##### **Utenza**

Nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di gestanti e/o madri di uno o più figli minori bisognosi, che vivono situazioni di disagio sociale e sono privi del sostegno di relazioni familiari, parentali e sociali.

##### **Capacità ricettiva**

La comunità di sostegno può ospitare fino ad un massimo di sei donne, per un totale di 15 persone, considerando sia le mamme sia i bambini. I minori presenti devono avere un'età inferiore ai 14 anni.

##### **Criteri d'accesso**

Su indicazione dei servizi sociali del Comune, avvalendosi se necessario della collaborazione dei consultori familiari, con i quali si predisporrà un progetto personalizzato teso a individuare le principali problematiche da affrontare e le azioni da porre in essere per il superamento della condizione di emergenza.

##### **Prestazioni sanitarie**

Nessuna in particolare.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **b.i Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino**

#### **Requisiti organizzativi**

- 1 coordinatore, anche a tempo parziale.
- 1 educatore professionale, nel rapporto di uno ogni cinque ospiti residenti, uno dei quali può essere il coordinatore della struttura se in possesso del titolo di educatore professionale.
- 1 psicologo con presenza programmata sulla base delle esigenze degli ospiti;
- deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di uno o più referenti che garantiscano un intervento tempestivo in caso di emergenze.

#### **Requisiti strutturali**

La comunità deve possedere i seguenti requisiti strutturali:

- locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6;
- locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni alla struttura per la preparazione dei pasti, se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni dell'anno;
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 18 per due persone accolte e di mq. 26 per tre persone accolte;
- l'altezza minima dei vani non deve essere inferiore a m. 2,70;
- per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni;
- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili;
- per le strutture di nuova autorizzazione, ogni camera deve essere dotata di servizi igienici, conformi ai requisiti di legge in materia di abolizione di barriere architettoniche. La superficie dei servizi igienici, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### b.ii Residenze comunitarie diffuse per anziani

#### **Definizione**

Le residenze comunitarie diffuse, disciplinate dall' art. 8 del citato regolamento, sono residenze collettive costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per garantire una vita autonoma.

#### **Finalità**

Accogliere persone sole o coppie in età pensionabile e autosufficienti.

#### **Utenza**

Persone sole o coppie in età pensionabile e autosufficienti.

#### **Capacità ricettiva**

La residenza deve disporre di un minimo di sei alloggi per un massimo di 12 persone.

#### **Criteri d'accesso**

Essere persone sole o coppie in età pensionabile autosufficienti.

#### **Prestazioni sanitarie**

Nessuna in particolare.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### b.ii Residenze comunitarie diffuse per anziani

#### **Requisiti organizzativi**

- personale addetto all'assistenza con attività di portineria sociale, ovvero con funzioni di supporto agli anziani per informazioni, risoluzione dei problemi, orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici.
- personale addetto ai servizi generali (pulizie, ecc.).

#### **Requisiti strutturali**

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- 1 persona: gli alloggi sono obbligatoriamente costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale servizi igienici, il tutto per un'ampiezza complessiva non inferiore ai 28 mq.
- 1 coppia: gli alloggi sono obbligatoriamente costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale servizi igienici, il tutto per un'ampiezza complessiva non inferiore ai 45 mq.
- I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. Deve essere dotata di piccole sale per conversazione e lettura ed una sala riunioni dove le persone accolte possono incontrarsi e dove sia possibile ricevere persone non residenti. Inoltre deve essere dotata di una sala da pranzo costituita da uno o più spazi con una superficie minima pro-capite non inferiore ai 6 mq.
- possono prevedere uno specifico nucleo, in una zona separata, ma collegata al resto della struttura, con le dotazioni strutturali e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate per anziani di cui all'art. 13 del citato regolamento. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza di persone non autosufficienti.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **b.iii Comunità residenziali per persone con disabilità e per il dopo di noi.**

#### **Definizione**

La comunità residenziale per disabili, di cui all'art. 9 del citato regolamento, è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni in difficoltà.

#### **Finalità**

Garantire attività assistenziale di base. Favorire la socializzazione dei soggetti coinvolti.

#### **Utenza**

Soggetti maggiorenni privi di validi riferimenti familiari, in condizioni di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, che mantengono una buona autonomia, tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

#### **Capacità ricettiva**

La comunità può ospitare fino ad un massimo di otto utenti.

#### **Criteri d'accesso**

Nessuno in particolare.

#### **Prestazioni sanitarie**

Nessuna in particolare.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **b.iii Comunità residenziali per persone con disabilità e per il dopo di noi.**

#### **Requisiti organizzativi**

- 1 coordinatore, anche a tempo parziale;
- personale addetto all'assistenza di base in rapporto di uno ogni quattro ospiti, con attività di portineria sociale, ovvero con funzioni di supporto alle persone accolte, aiuto nella risoluzione dei problemi, informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici;
- personale addetto ai servizi generali (pulizie, etc..);
- deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un operatore e di uno o più referenti che garantiscano un intervento tempestivo in caso di emergenze.

#### **Requisiti strutturali**

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- 1 persona: gli alloggi sono obbligatoriamente costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale servizi igienici, il tutto per un'ampiezza complessiva non inferiore ai 28 mq. ;
- 1 coppia: gli alloggi sono obbligatoriamente costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale servizi igienici, il tutto per un'ampiezza complessiva non inferiore ai 45 mq.;
- i servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. Deve essere dotata di piccole sale per conversazione e lettura ed una sala riunioni dove le persone accolte possono incontrarsi e dove sia possibile ricevere persone non residenti. Inoltre deve essere dotata di una sala da pranzo costituita da uno o più spazi con una superficie minima pro-capite non inferiore ai 6 mq.
- possono prevedere uno specifico nucleo, in una zona separata, ma collegata al resto della struttura, con le dotazioni strutturali e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate per persone con disabilità e per il dopo di noi di cui all'art.14 del citato regolamento. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza di persone non autosufficienti.
- la comunità residenziale si configura come struttura idonea a garantire anche il dopo di noi, con lo scopo di tutelare le persone con disabilità, i cui genitori siano impossibilitati ad occuparsi della loro cura o siano deceduti.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **b.iv Comunità accoglienza per minori**

#### **Definizione**

La comunità di accoglienza per minori, di cui all'art. 10 del citato regolamento, è una struttura residenziale che accoglie bambini e bambine, ragazzi e ragazze ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita.

#### **Finalità**

Offrire ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali e di relazione. Inserire la persona accolta in un percorso progettuale con l'obiettivo del rientro nel proprio contesto familiare, dell'inserimento in altra famiglia o del raggiungimento di un adeguato grado di autonomia sanitaria<sup>2</sup>.

#### **Utenza**

- minori di età non superiore a 18 anni. La permanenza in comunità oltre i 18 anni è da considerarsi eccezionale ed è legata al raggiungimento di specifici obiettivi.
- La comunità di accoglienza può ospitare gestanti e madri con bambino

#### **Capacità ricettiva**

La comunità può ospitare fino ad un massimo di dieci utenti. Possono essere ammessi due ulteriori minori nei casi seguenti:

- accoglienza di fratelli o sorelle di minori già inseriti;
- pronta accoglienza (per un periodo inferiori ai 12 mesi).

#### **Criteri d'accesso**

Tramite servizi sociali del comune ed eccezionalmente su disposizione del Tribunale dei minori<sup>3</sup>.

#### **Prestazioni sanitarie**

Cura e riabilitazione, qualora sia necessario ricostruire una personalità e fronteggiare specifiche patologie.

### **b.iv Comunità accoglienza per minori**

---

<sup>2</sup> Il Comune inviante, avvalendosi dove necessario dei servizi della ASL, e il coordinatore della struttura, entro dieci giorni dall'inserimento sottoscrivono un protocollo d'ingresso su accordo delle parti, nel quale viene predisposto un progetto educativo personalizzato.

<sup>3</sup> Entro tre giorni nel caso di accesso tramite servizi sociali ed immediatamente nel caso di accesso tramite Tribunale dei Minori, il coordinatore della struttura provvede a dare comunicazione in forma scritta dell'avvenuto inserimento al Comune e all'Azienda Sanitaria Locale.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Requisiti organizzativi**

- 1 coordinatore;
- educatori professionali in rapporto di uno ogni quattro ospiti, uno dei quali può essere il coordinatore della struttura se in possesso della qualifica di educatore professionale o titolo equipollente;
- deve essere garantita la presenza programmata del servizio sociale e di uno psicologo;
- personale addetto ai servizi generali (pulizie, etc);
- deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore e di uno o più referenti che garantiscano un intervento tempestivo in caso di emergenze.

### **Requisiti strutturali**

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.;
- Locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti possa essere previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria l'esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile, regolarmente autorizzato dall'Azienda sanitaria locale per la somministrazione dei pasti;
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 16 per due persone accolte e di mq. 24 per tre persone accolte;
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto;
- L'altezza minima dei vani non deve essere inferiore a m. 2,70;
- per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.
- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili;
- per le strutture di nuova autorizzazione, ogni camera deve essere dotata di servizi igienici, conformi ai requisiti di legge in materia di abolizione di barriere architettoniche. La superficie dei servizi igienici, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza.

### **Requisiti tecnologici**

La comunità deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **b.v Comunità alloggio per anziani**

#### **Definizione**

Le comunità alloggio per anziani, disciplinate dall'art. 11 del citato regolamento, sono strutture residenziali a bassa intensità assistenziale di piccole dimensioni destinate ad ospitare persone con età superiore ai 65 anni, totalmente o parzialmente autosufficienti, le quali non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare.

#### **Finalità**

Garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, anche attraverso iniziative sociali e culturali, coinvolgimento nella gestione della comunità e un costante scambio con i familiari e la comunità circostante.

#### **Utenza**

Persone di sessantacinque anni o più.

#### **Capacità ricettiva**

La capacità ricettiva non può essere superiore a sedici persone. Solo in casi eccezionali documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività può essere portata a diciotto persone.

#### **Criteri d'accesso**

Nessuno in particolare.

#### **Prestazioni sanitarie**

Nessuna in particolare.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### b.v Comunità alloggio per anziani

#### **Requisiti organizzativi**

- 1 coordinatore, anche a tempo parziale;
- 1 educatore professionale, con una presenza programmata nelle ore più significative della vita comunitaria;
- personale addetto all'assistenza di base, nel rapporto di uno ogni otto persone accolte nel corso della giornata;
- personale addetto ai servizi generali.
- deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore e di uno o più referenti che garantiscano un intervento tempestivo in caso di emergenze

#### **Requisiti strutturali**

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.;
- locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti possa essere previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria l'esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile, regolarmente autorizzato dall'Azienda sanitaria locale per la somministrazione dei pasti.
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta; di mq. 18 per due persone accolte; di mq. 26 per tre persone accolte;
- la capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto;
- l'altezza minima dei vani non deve essere inferiore a m. 2,70;
- per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.
- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per le persone con disabilità;
- per le strutture di nuova autorizzazione, ogni camera deve essere dotata di servizi igienici, conformi ai requisiti di legge in materia di abolizione di barriere architettoniche. La superficie dei servizi igienici, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **b.vi Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.**

#### **Definizione**

La comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, di cui all'art. 12 del regolamento, svolgono prevalentemente attività educative e sociali.

#### **Finalità**

Attività educative e sociali finalizzate allo sviluppo dell'autonomia individuale e all'inserimento sociale e lavorativo di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito di un progetto educativo personalizzato.

#### **Utenza**

- persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- detenuti soggetti a misure alternative al carcere, in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno;

#### **Capacità ricettiva**

La comunità deve ospitare persone omogenee per fasce età secondo le tipologie e le capacità ricettive di seguito indicate:

- *comunità per giovani adulti*: non superiore a otto persone.
- *comunità per adulti*: non superiore a quindici persone.
- *comunità per donne detenute con figli minori al di sotto dei 3 anni*: non superiore a cinque donne detenute

#### **Criteri d'accesso**

Su disposizione degli organi giudiziari competenti per territorio.

#### **Prestazioni sanitarie**

Nessuna in particolare.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **b.vi Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.**

#### **Requisiti organizzativi**

In linea generale la conduzione delle attività del gruppo è fondata sulla partecipazione degli utenti. Devono essere comunque previste le seguenti figure professionali:

- 1 coordinatore, col compito di individuare le principali problematiche da affrontare e gli interventi e le azioni da porre in essere. Inoltre, il coordinatore e gli educatori professionali, d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Sardegna e con il servizio sociale comunale predispongono il piano educativo personalizzato;
- educatori professionali che partecipano alla vita comunitaria nel rapporto di uno ogni quattro utenti;
- deve essere garantita la presenza programmata del servizio sociale e di uno psicologo;
- deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore e di uno o più referenti che garantiscano un intervento tempestivo in caso di emergenze.

Per le comunità per donne detenute con figli minori al di sotto dei 3 anni i requisiti organizzativi sono stabiliti in apposito protocollo d'intesa da stipularsi tra la Regione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Sardegna e il Comune dove ha sede la comunità.

#### **Requisiti strutturali**

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6;
- locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Per la preparazione dei pasti non è consentito il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni dell'anno.
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 18 per due persone accolte, di mq. 26 per tre persone accolte;
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto;
- L'altezza minima dei vani non deve essere inferiore a m. 2,70;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **b.vi Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.**

- per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.
- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili;
- per le strutture di nuova autorizzazione, ogni camera deve essere dotata di servizi igienici, conformi ai requisiti di legge in materia di abolizione di barriere architettoniche. La superficie dei servizi igienici, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **C. Strutture residenziali integrate**

#### **c.i Le comunità integrate per anziani**

(ex case protette)

##### **Definizione**

La comunità integrata, disciplinata dall'art. 13 del citato regolamento, è una struttura residenziale destinata ad accogliere anziani non autosufficienti.

##### **Finalità**

È una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale, assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

##### **Utenza**

Persone anziane non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate non curabili a domicilio. La comunità è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche ed infermieristiche per il mantenimento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

La comunità integrata offre livelli di assistenza sanitaria e interventi sociali differenziati in relazione alle esigenze degli ospiti.

##### **Capacità ricettiva**

La comunità non può avere, di norma, una capacità ricettiva superiore a 30 posti letto. Solo in casi eccezionali, documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività può essere superata per un numero massimo di due ospiti.

##### **Criteri d'accesso**

L'accesso all'assistenza residenziale di carattere sociosanitario riguardante persone anziane, con disabilità o soggetti fragili avviene a cura del Punto Unico d'Accesso (PUA), previa valutazione e accertamento della tipologia del bisogno da parte di Unità di Valutazione Territoriali (UVT), che devono sempre operare congiuntamente alla persona e/o alla sua famiglia.

Ai fini della corresponsione della quota sanitaria, prevista dal DPCM 14.2.2001 e la cui entità è stata determinata dalla delibera n. 6/27 del 30.1.2008, l'ammissione nelle Comunità integrate è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **c.i Le comunità integrate per anziani** (ex case protette)

La comunità integrata può essere costituita attraverso la conversione di posti letto delle Residenze Sanitarie Assistite e ospitare anziani che necessitano di interventi relativi ai profili assistenziali 7, 8 e 9, di cui alla deliberazione n. 25/6 del 13.6.2006 "*Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e Centri diurni integrati*".

#### **Prestazioni sanitarie**

L'Azienda sanitaria locale nell'ambito delle strutture integrate autorizzate, pubbliche e private, di cui al comma 4 dell'art. 3 del citato regolamento, e per gli inserimenti determinati dalla Unità di valutazione territoriale, assicura la presenza programmata delle figure sanitarie previste:

- con personale messo a disposizione dall'Azienda sanitaria locale;
- con personale messo a disposizione dall'Ente che gestisce la struttura.

La scelta in merito alle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie è di competenza della Azienda Sanitaria Locale, sentito l'Ente gestore.

Deve essere favorito il mantenimento del rapporto tra l'anziano e il medico di base, per la risposta ad eventuali bisogni sanitari.

#### **Requisiti organizzativi:**

##### Standard Personale

- 1 coordinatore;
- 1 impiegato amministrativo;
- 1 infermiere, in rapporto uno ogni quindici ospiti, con una presenza programmata in relazione alle esigenze degli ospiti;
- 1 operatore socio sanitario nel rapporto di uno ogni 6 persone accolte;
- 1 tecnico della riabilitazione;
- 1 educatore professionale;
- deve essere garantita la presenza programmata di uno psicologo;
- personale addetto ai servizi generali.

Il personale addetto all'assistenza di base è costituito da operatori socio sanitari.

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore socio sanitario in rapporto di uno ogni quindici ospiti e deve essere comunque garantito l'intervento dell'infermiere professionale per eventuali emergenze.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.i Le comunità integrate per anziani

#### Requisiti strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6;
- locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti possa essere previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria l'esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile, regolarmente autorizzato dall'Azienda sanitaria locale per la somministrazione dei pasti;
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 18 per due persone accolte e di mq. 26 per tre persone accolte;
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.
- L'altezza minima dei vani non deve essere inferiore a m. 2,70.
- La comunità integrata deve possedere locali adibiti ad ambulatorio medico-infermieristico con una superficie minima pari a 11 mq.
- L'ambulatorio deve possedere annessa una camera d'isolamento, dove possono essere praticate, oltre alle cure normali, le consultazioni e le visite periodiche.
- L'ambulatorio deve essere attrezzato adeguatamente con, in particolare, lettino da visita, carrello medico, paravento e lavabo ed una zona studio medico con armadietto porta medicinali e classificatore per cartelle cliniche. In prossimità deve essere prevista una zona d'attesa.
- Le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, e deve essere prevista la presenza di spazi per momenti di vita individuale e di attività comuni nella misura di 6 mq per utente.
- per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni nel rapporto di uno ogni quindici ospiti.
- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili;
- per le strutture di nuova autorizzazione, ogni camera deve essere dotata di servizi igienici, conformi ai requisiti di legge in materia di abolizione di barriere architettoniche. La superficie dei servizi igienici, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.i Le comunità integrate per anziani

- le strutture già autorizzate devono essere conformi alla normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche o procedere ai necessari adeguamenti ed essere dotate di un locale di servizio per il personale con servizio igienico annesso;
- un locale per il deposito della biancheria sporca e un locale per il deposito della biancheria pulita.
- In ambiti territoriali dove si denota una presenza accentuata di strutture operanti che presentano barriere architettoniche, si autorizza, in deroga, la realizzazione di camere ubicate al piano terra con bagno attrezzato destinate alle persone con disabilità, fermo restando che gli spazi collettivi devono essere facilmente raggiungibili.
- Le strutture integrate per anziani residenziali autorizzate successivamente all'approvazione del presente provvedimento devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde ed essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l'ambiente sociale esterno e un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità integrata per anziani deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessità:

- letti articolati a due snodi e dotati di sponde;
- materassi e cuscini antidecubito;
- corrimano a parete nei percorsi principali;
- dotazione di ausili per la mobilità e il mantenimento delle autonomie funzionali residue;
- una chiamata d'allarme per ogni posto letto e in ogni servizio igienico.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.ii Comunità integrate per persone con disabilità e per il “dopo di noi”

#### **Definizione**

La comunità integrata per persone con disabilità e per il “dopo di noi”, disciplinata dall’art. 14 del citato regolamento, è una struttura sociale a carattere comunitario destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

#### **Finalità**

La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con limitata o nulla autonomia. Attua interventi rivolti all’acquisizione di livelli di autonomia individuali nelle attività quotidiane e al potenziamento delle attività cognitive e relazionali.

#### **Utenza**

Soggetti con esiti stabilizzati di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste non assistibili a domicilio, un livello basso di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello alto o medio di tutela assistenziale.

#### **Capacità ricettiva**

La capacità ricettiva non può essere superiore a trenta posti letto.

#### **Criteri d’accesso**

Ai fini della corresponsione della quota sanitaria<sup>4</sup>, prevista dal DPCM 14 febbraio 2001, l’ammissione nelle comunità integrate è subordinata al parere positivo espresso dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT). La comunità integrata può essere costituita attraverso la conversione di posti letto della RSA e ospitare anziani che necessitano di interventi relativi ai profili assistenziali 7, 8 e 9 di cui alla DGR n. 25/6 del 13 giugno 2006 “Linee di indirizzo in materia di RSA e centri diurni integrati”

#### **Prestazioni sanitarie**

La struttura assicura prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti.

---

<sup>4</sup> la cui entità è stata determinata dalla DGR 6/27 del 30 gennaio 2008.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.ii Comunità integrate per persone con disabilità e per il “dopo di noi”

#### **Requisiti organizzativi**

##### Standard Personale

- 1 coordinatore;
- 1 impiegato amministrativo;
- 1 infermiere, in rapporto uno ogni quindici ospiti, con una presenza programmata in relazione alle esigenze degli ospiti;
- 1 operatore socio sanitario nel rapporto di uno ogni 6 persone accolte;
- 1 tecnico della riabilitazione;
- 1 educatore professionale;
- deve essere garantita la presenza programmata di uno psicologo;
- personale addetto ai servizi generali.

Il personale addetto all'assistenza di base è costituito da operatori socio sanitari. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore in rapporto di uno ogni quindici ospiti e deve essere comunque garantito l'intervento dell'infermiere professionale per eventuali emergenze.

#### **Requisiti strutturali**

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.;
- locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti possa essere previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria l'esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile, regolarmente autorizzato dall'Azienda sanitaria locale per la somministrazione dei pasti;
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 18 per due persone accolte e di mq. 26 per tre persone accolte;
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto;
- L'altezza minima dei vani non deve essere inferiore a m. 2,70;
- per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.
- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.ii Comunità integrate per persone con disabilità e per il “dopo di noi”

- per le strutture di nuova autorizzazione, ogni camera deve essere dotata di servizi igienici, conformi ai requisiti di legge in materia di abolizione di barriere architettoniche. La superficie dei servizi igienici, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza.
- le strutture autorizzate successivamente all'approvazione del presente provvedimento devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde ed essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l'ambiente sociale esterno e un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità integrata per anziani deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessità:

- letti articolati a due snodi e dotati di sponde;
- materassi e cuscini antidecubito;
- corrimano a parete nei percorsi principali;
- dotazione di ausili per la mobilità e il mantenimento delle autonomie funzionali residue;
- una chiamata d'allarme per ogni posto letto e in ogni servizio igienico.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.iii Comunità integrate per persone con disturbo mentale

#### **Definizione**

La comunità integrata, a titolarità sociale, per persone con disturbo mentale<sup>5</sup>, disciplinata dall'art. 15 del citato regolamento, è una struttura dove sia realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati a bassa intensità sanitaria.

#### **Finalità**

La comunità è pensata per aiutare la persona con disturbo mentale a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente grazie anche al coinvolgimento costante dei familiari e della rete sociale e in attesa del rientro nel proprio domicilio o della predisposizione di programmi di abitare assistito, quali le case famiglia e i gruppi di convivenza, come definiti dall'art. 5 del citato regolamento.

#### **Utenza**

Soggetti con disturbo mentale che necessitano di interventi a bassa intensità sanitaria.

#### **Capacità ricettiva**

La comunità integrata per persone con disturbo mentale, non può avere una capacità ricettiva superiore ad otto unità.

#### **Criteri d'accesso**

L'inserimento degli utenti nella struttura è disposto dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), su proposta del responsabile sociale comunale o del Centro Salute Mentale di riferimento (CSM) sulla base di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, previa valutazione diagnostica multidisciplinare.

#### **Prestazioni sanitarie**

Prestazioni psichiatriche e infermieristiche assicurate dal Dipartimento di Salute Mentale e delle dipendenze.

---

<sup>5</sup> Di seguito denominata comunità.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.iii Comunità integrate per persone con disturbo mentale

#### Requisiti organizzativi

- Il personale è costituito da un operatore socio sanitario e un educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica, con una presenza oraria programmata in relazione alle attività più significative, alle caratteristiche degli utenti e da alle loro necessità terapeutico riabilitative.
- Alla struttura non è assegnato personale sanitario. L'assistenza sanitaria è garantita attraverso il personale del DSMD, utilizzato in maniera flessibile, per tipologia e impegno temporale, in rapporto alle caratteristiche degli utenti e alla loro necessità tecnico riabilitativa. Deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze.
- La conduzione delle attività della casa deve prevedere la partecipazione degli utenti.
- Deve essere individuato un responsabile della conduzione sanitaria e della conduzione sociale della struttura.

#### Requisiti strutturali

Le comunità devono possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- essere ubicate in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione delle persone accolte alla vita sociale della comunità, favorire la vita comunitaria e facilitare le visite agli ospiti;
- assicurare spazi adeguati che permettano idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- garantire l'assenza di barriere architettoniche, salvo nei casi in cui è espressamente consentita un'accessibilità limitata ad una parte più o meno estesa della struttura;
- organizzazione degli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; presenza di spazi per momenti di vita individuale e di attività comuni. Gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private e con la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili personali. Le strutture di nuova costruzione devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può superare i tre posti letto. La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11, mq. 18 e mq. 26, rispettivamente per una, due o tre persone accolte. Nel caso in cui le stanze abbiano al loro interno servizi igienici la superficie di questi ultimi, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.iii Comunità integrate per persone con disturbo mentale

- I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6;
- Le strutture devono disporre di locale adibito a cucina regolarmente autorizzato dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti sia previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria l'esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile, regolarmente autorizzato per la somministrazione dei pasti.
- Le strutture devono consentire l'accessibilità per i disabili almeno agli spazi collettivi, a due stanze, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.
- per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.
- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili;
- per le strutture di nuova autorizzazione, ogni camera deve essere dotata di servizi igienici, conformi ai requisiti di legge in materia di abolizione di barriere architettoniche. La superficie dei servizi igienici, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.iv Comunità socio-educative integrate per minori

#### **Definizione**

La Comunità socio-educativa integrata per minori, disciplinata dall'art. 16 del citato regolamento, è una struttura di accoglienza e cura per i minori che svolge prevalentemente attività a carattere socio educativo. Assicura inoltre, mediante presenza programmata di personale sanitario, prestazioni di carattere riabilitativo per gli ospiti che ne avessero necessità.

#### **Finalità**

Offrire sostegno ai minori con problemi relazionali attraverso la predisposizione di un piano personalizzato<sup>6</sup> da parte di personale esperto in problematiche socio-educative e riabilitative (ove necessario).

#### **Utenza**

Minori con problemi relazionali. La permanenza degli utenti è limitata a novanta giorni prorogabile per un ulteriore trimestre.

#### **Capacità ricettiva**

La comunità può ospitare fino ad un massimo di dieci utenti. Possono essere ammessi due ulteriori minori nei casi seguenti:

- accoglienza di fratelli di minori già inseriti;
- pronta accoglienza.

#### **Criteri d'accesso**

Su indicazione dei servizi sociali del comune.

#### **Prestazioni sanitarie**

Di tipo riabilitativo se necessarie.

---

<sup>6</sup> Il piano deve essere predisposto congiuntamente dal Comune inviante, dall'Azienda Sanitaria Locale e dal coordinatore della struttura.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### c.iv Comunità socio-educative integrate per minori

#### **Requisiti organizzativi**

- 1 coordinatore<sup>7</sup> della struttura, individuabile anche tra gli educatori di cui al punto successivo;
- educatori professionali in rapporto di uno ogni tre ospiti, con presenza organizzata nelle ore diurne;
- almeno un operatore nelle ore notturne, nel rapporto di uno ogni cinque ospiti. Deve essere garantito l'intervento per eventuali emergenze e allo scopo è prevista l'indicazione di uno o più referenti con il compito di attivarsi al manifestarsi dell'emergenza;
- 1 psicologo e 1 neuropsichiatra infantile con presenza programmata in relazione alle specifiche esigenze dei minori;

#### **Requisiti strutturali**

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6;
- Locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti possa essere previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria l'esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile, regolarmente autorizzato dall'Azienda sanitaria locale per la somministrazione dei pasti;
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 16 per due persone accolte e di mq. 24 per tre persone accolte;
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto;
- L'altezza minima dei vani non deve essere inferiore a m. 2,70;
- per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.
- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili;

---

<sup>7</sup> il coordinatore della struttura, entro tre giorni nel caso di accesso tramite servizi sociali ed immediatamente nel caso di accesso per pronta accoglienza, provvede a dare comunicazione in forma scritta dell'avvenuto inserimento del minore al Comune e all'Azienda Sanitaria Locale di residenza del minore, che ne verifica la congruità..



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **c.iv Comunità socio-educative integrate per minori**

- per le strutture di nuova autorizzazione, ogni camera deve essere dotata di servizi igienici, conformi ai requisiti di legge in materia di abolizione di barriere architettoniche. La superficie dei servizi igienici, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza.

#### **Requisiti tecnologici**

La comunità deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **d. Strutture a ciclo diurno**

#### **d.i Centri di aggregazione sociale**

##### **Definizione**

I centri di aggregazione sociale, disciplinati dall'art. 17 del citato regolamento, sono strutture semiresidenziali di riferimento e di incontro per la vita comunitaria e per la generalità dei cittadini.

##### **Finalità**

Promuovere iniziative ed attività educative, formative, ricreative, di aggregazione culturale, di orientamento e di informazione su tematiche rilevanti per la comunità.

##### **Utenza**

L'utenza è indifferenziata anche se è incoraggiata la partecipazione di persone con difficoltà comunicative e relazionali.

##### **Capacità ricettiva**

Definita in ragione delle dotazioni strutturali (vedi requisiti strutturali).

##### **Criteri d'accesso**

Nessuno in particolare.

##### **Prestazioni sanitarie**

Paras sanitaria.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### d.i Centri di aggregazione sociale

#### **Requisiti organizzativi**

- 1 operatore sociale con la funzione di coordinatore di tutte le attività.
- uno o più operatori sociali in rapporto alle attività organizzative e al numero di utenti previsti.
- personale addetto ai servizi generali.

#### **Requisiti strutturali**

Il centro di aggregazione sociale deve disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso, con una capacità ricettiva definita assicurando una superficie minima di mq.5 per ogni utente e servizi igienici in rapporto di uno ogni dieci utenti di cui uno almeno dotato degli ausili per le persone disabili.

I requisiti strutturali minimi devono prevedere:

- due locali polifunzionali;
- una sala riunioni;
- un ufficio per il personale.

Possono essere previsti spazi per la preparazione e la distribuzione di pasti caldi (cucina, dispensa, soggiorno-mensa) e per le attività di lavanderia, stireria e cure mediche a bassa intensità.

#### **Requisiti tecnologici**

Il centro deve essere dotato di arredi e attrezzature idonee alle attività svolte.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### d.ii Centri socio-educativi diurni<sup>8</sup>

#### **Definizione**

I centri socio-educativi diurni, disciplinati dall'art. 18 del citato regolamento, sono strutture destinate a specifici gruppi di persone (minori, anziani, persone con disabilità o persone con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati).

#### **Finalità**

Svolge funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità di persone in difficoltà, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali.

#### **Utenza**

Gruppi omogenei di persone: minori, anziani, persone con disabilità o persone con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati.

#### **Capacità ricettiva**

Non superiore ai venti utenti.

#### **Criteri d'accesso**

Appartenere ad una delle categorie d'utenza sopra citate.

#### **Prestazioni sanitarie**

Mediche, infermieristiche e riabilitative e comunque programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.

---

<sup>8</sup> Per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento dei centri diurni a carattere socio sanitario si rinvia alla LR 28 luglio 2006 n.10, "tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna" e successive modifiche e integrazioni.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### d.ii Centri socio-educativi diurni

#### **Requisiti organizzativi**

- 1 coordinatore;
- 1 educatore professionale ogni cinque utenti;
- personale addetto ai servizi generali.

#### **Requisiti strutturali**

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione che assicurino una superficie minima di mq. 5 per ogni ospite;
- laboratori di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura;
- Servizi igienici attrezzati nella misura di uno ogni dieci ospiti, di cui uno attrezzato con tutti gli ausili per i non autosufficienti.

Possono essere previsti spazi per la preparazione e la distribuzione di pasti caldi (cucina, dispensa, soggiorno-mensa) e per le attività di lavanderia, stireria e cure mediche a bassa intensità.

#### **Requisiti tecnologici**

Il centro deve essere dotato di arredi e attrezzature idonee alle attività svolte.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### d.iii Centri per la famiglia

#### **Definizione**

I centri per la famiglia, disciplinati dall'art.19 del citato regolamento, sono strutture che erogano servizi a ciclo diurno, promossi dai comuni associati, finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia e a sostenere gli impegni e le responsabilità della vita quotidiana.

#### **Finalità**

Promuovere attività e interventi nelle seguenti aree:

- area del sostegno alle competenze genitoriali nel loro ruolo educativo;
- area dell'informazione e vita quotidiana;
- area dell'accoglimento familiare e dello sviluppo di comunità.

#### **Utenza**

Famiglie.

#### **Capacità ricettiva**

Non sono previsti limiti particolari.

#### **Criteri d'accesso**

Nessuno in particolare.

#### **Prestazioni sanitarie**

Variabili: i Comuni stipulano specifici accordi con le Aziende Sanitarie Locali al fine di integrare le loro attività con le attività svolte dai consultori familiari di cui alla LR n. 8 del 1979.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### d.iii Centri per la famiglia

#### **Requisiti organizzativi**

Variabili in funzione degli accordi stipulati tra Comune ad Azienda Sanitaria Locale. In ogni caso l'apertura al pubblico non può essere inferiore alle venti ore settimanali.

#### **Requisiti strutturali**

I centri sono ubicati in luoghi di facile accesso, funzionali all'accoglienza di genitori e bambini. Sono di norma localizzati presso i consultori familiari.

Nei centri famiglia devono essere previsti:

- locali adeguati al ricevimento degli utenti e all'effettuazione di interventi medico-specialistici, psicologici e sociali con una superficie di riferimenti pari ad almeno 16 mq. ;
- Servizi igienici adeguati al bacino d'utenza.

#### **Requisiti tecnologici**

Il centro deve essere dotato di arredi e attrezzature idonee alle attività svolte.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Comunicazione di inizio attività

**Introduzione:** le strutture trattate in questa sezione sono essenzialmente destinate a persone autosufficienti che hanno necessità di un supporto per la vita quotidiana limitato ad alcune ore della giornata e forniscono servizi basati sul mutuo aiuto dei partecipanti.

**Destinatari:** Strutture di cui alle lettere:

- a.i *case famiglia e gruppi di convivenza;*
- b.ii *residenze comunitarie diffuse;*
- d iii *centri per la famiglia.*

**Obblighi:** Le strutture elencate sono soggette all'obbligo di comunicazione di avvio delle attività, da presentare al Comune dove hanno sede, dandone obbligatoriamente contestuale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali. In tale comunicazione dovranno autocertificare il rispetto delle caratteristiche elencate alla lettera corrispondente con particolare riguardo ai requisiti organizzativi e strutturali e alla personalizzazione degli interventi.

La struttura deve tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all'utenza, al personale e ai vari servizi. Deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti e del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano attività a titolo di volontariato.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Procedure per l'Autorizzazione

**Introduzione:** le strutture soggette ad autorizzazione sono tutte quelle a carattere residenziale e semiresidenziale che richiedono un livello di assistenza medio-basso.

**Destinatari:** Strutture sotto elencate:

- a.ii *comunità di pronta accoglienza;*
- b.i *comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino;*
- b.iii *comunità residenziale per persone con disabilità e per il dopo di noi.*
- b.iv *comunità accoglienza per minori;*
- b.v *comunità alloggio per anziani;*
- b.vi *comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;*
- c.i *comunità integrate per anziani;*
- c.ii *comunità integrate per il dopo di noi;*
- c.iii *comunità integrate per persone con disturbo mentale;*
- c.iv *comunità socio-educative integrate per minori*
- d. i *centro di aggregazione sociale;*
- d.ii *centro socio-educativo diurno;*
- e *strutture per la prima infanzia.*

**Obblighi:** Richiesta di autorizzazione al funzionamento tramite lo sportello SUAP del Comune dove ha sede la struttura.

Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta:

1. Autocertificazione con la quale si attesta il rispetto delle caratteristiche elencate alla lettera corrispondente con particolare riguardo ai requisiti organizzativi e strutturali e alla personalizzazione degli interventi;
2. Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (per gli organismi privati);
3. Indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale e loro provenienza;
4. Indicazione del numero previsto di utenti;
5. Organico del personale con l'indicazione dei titoli di studio, delle qualifiche e delle funzioni. Per il personale dipendente indicare il tipo di contratto applicato;
6. Planimetria dei locali ed eventuali pertinenze in scala 1:100, sottoscritta da un tecnico abilitato e conforme alla planimetria depositata presso l'ufficio tecnico comunale, con l'indicazione, per ogni ambiente, della destinazione d'uso e delle misure delle superfici.
7. Certificato di agibilità rilasciato dal Comune con destinazione d'uso specifica.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Procedure per l'Autorizzazione

8. Certificato di agibilità rilasciato dal Comune con destinazione d'uso specifica;
9. Certificazione igienico sanitaria della struttura;
10. Certificato di prevenzione incendio se necessario;
11. Tabella dietetica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente;
12. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni, da parte del rappresentante legale;
13. Dichiarazione, da parte del rappresentante legale, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
14. Dichiarazione di impegno a provvedere alla certificazione HACCP per il controllo dell'igiene alimentare da parte del rappresentante legale della struttura;
15. Dichiarazione sostitutiva ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni del DLG n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
16. Dichiarazione, da parte del rappresentante legale, con la quale la struttura si impegna ad assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate.

La struttura deve tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all'utenza e ai vari servizi. In particolar deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti e del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano attività di volontariato.

Devono inoltre essere tenute cartelle personali contenenti dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti; deve infine essere garantita la tenuta di eventuali registri di terapia individuale

L'autorizzazione, disposta previa verifica da parte del Comune della sussistenza dei requisiti, ha durata triennale. Il Comune deve obbligatoriamente trasmettere copia dell'autorizzazione con allegata planimetria quotata in scala 1:100 all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Procedure per l'Autorizzazione**

Le strutture *già autorizzate* alla data di approvazione del citato regolamento, non conformi ai nuovi requisiti *organizzativi* per le figure di educatore professionale e operatore socio sanitario e che operano attraverso personale facente funzioni, devono improrogabilmente provvedere entro due anni all'adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi. In tale periodo le figure sopra citate, in assenza di titolo specifico ma autorizzate a svolgere le mansioni da apposite norme, possono continuare ad operare solo nelle strutture in cui prestano servizio alla data di approvazione del presente provvedimento.

Le strutture *già autorizzate* alla data di approvazione del citato regolamento, non conformi ai requisiti *strutturali* previsti per le nuove autorizzazioni, devono improrogabilmente provvedere entro cinque anni all'adeguamento.

La vigilanza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono regolamentate dagli artt. 32 e 33 del D.P.G.R. 22 luglio 2008, n 4.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Procedure per l'Accreditamento

**Introduzione:** le strutture autorizzate *devono*, al fine di erogare servizi e interventi sociali e socio-sanitari per conto di enti pubblici<sup>9</sup>, essere accreditate ai sensi dell'articolo 41 della legge n.23 del 23 dicembre 2005. La richiesta di accreditamento deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

*Regione Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione Generale Politiche Sociali, Via Roma 253 09123 - Cagliari.*

**Destinatari:** Strutture autorizzate.

#### **Obblighi per le strutture a carattere socio assistenziale:**

Per ottenere l'accreditamento le strutture socio assistenziali devono produrre evidenza dei seguenti punti:

1. autorizzazione al funzionamento della struttura;
2. predisposizione per le persone ospitate di un piano personalizzato degli interventi;
3. adozione di un Piano Assistenziale di struttura;
4. adozione della Carta dei Servizi (L.R.23/05 art. 39);
5. condivisione della missione organizzativa da parte del personale della struttura;
6. utilizzo di una scheda Sistema di Valutazione Multidimensionale dell'ospite della struttura nella fase di accoglimento e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
7. adozione di un sistema di controllo di gestione;
8. introduzione di criteri e modalità di partecipazione e di rappresentanza dei familiari e degli ospiti;
9. introduzione di strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e dei familiari sull'intervento complessivamente effettuato;
10. esito documentale di utilizzo di sistemi di valutazione della qualità;
11. criteri di accompagnamento e supporto alle persone ospiti per la partecipazione ad iniziative esterne e alla vita sociale;
12. programma di formazione e di aggiornamento del personale;
13. adozione di un regolamento interno di funzionamento che disciplini, in particolare, il funzionamento e l'organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse;
14. dichiarazione di accettazione dei sistemi di controllo esterni da parte dell'Assessorato competente;
15. dichiarazione d'impegno a chiedere preventivo assenso al comune territorialmente competente in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
16. relazione sulla verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti;

---

<sup>9</sup> sulla base di concessioni di titoli di acquisto, di convenzioni ed in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Procedure per l'Accreditamento

17. gli ambienti interni ed esterni e gli impianti ad aria, ove presenti, sono sottoposti ad adeguata pulizia. La pulizia degli ambienti interni ed esterni deve essere giornaliera, quella degli impianti ad aria deve essere effettuata almeno una volta all'anno.
18. è garantita la presenza di arredi e attrezzature, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza;

**Obblighi per le strutture per la prima infanzia:** per ottenere l'accreditamento le strutture per la prima infanzia devono produrre evidenza dei seguenti punti:

1. copia conforme all'originale dell'autorizzazione al funzionamento dell'esercizio dell'attività;
2. dichiarazione di coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
3. dichiarazione di accettazione dei sistemi di controllo esterni da parte dell'Assessorato competente sulla appropriatezza sulla qualità delle prestazioni erogate;
4. nei casi in regime di convenzione: dichiarazione d'impegno a chiedere preventivo assenso al comune territorialmente competente in caso di aumento della retta a carico delle famiglie;
5. dati individuali inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
6. il numero dei bambini frequentanti, calendario di apertura, orario funzionamento del servizio e costo;
7. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità;
8. programma di formazione del personale educativo prevista per un periodo di almeno 40 ore annue;
9. presenza nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso ai bambini portatori di disabilità e di disagio;
10. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto;
11. gli ambienti interni ed esterni e gli impianti ad aria, ove presenti, sono sottoposti ad adeguata pulizia. La pulizia degli ambienti interni ed esterni deve essere giornaliera, quella degli impianti ad aria deve essere effettuata almeno una volta all'anno.
12. è garantita la presenza di arredi e attrezzature, materiali e impianti, compresi quelli ludico-educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza;
13. lo spazio all'aperto è attrezzato e arredato in maniera adeguata all'età dei bambini;
14. le tazze dei WC per i bambini sono di dimensioni ridotte, adatte alla loro età con un rapporto minimo di 1 vaso ogni 5 bambini.
15. la struttura deve tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa al personale, all'utenza e ai vari servizi. Deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti e del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano attività di volontariato. Devono essere tenute cartelle personali contenenti i dati anagrafici e amministrativi degli utenti.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La Regione, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati, adotta il provvedimento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere all'integrazione della stessa, i termini del procedimento possono essere prolungati sino ad un massimo di 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali la procedura si intende rigettata. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento. L'accREDITamento ha durata triennale e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini. La domanda per il rinnovo dell'accREDITamento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITamento o di rinnovo dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.